

art. 49 - Doveri del difensore

Art. 49 - Doveri del difensore - codice deontologico forense

Art. 49 - Doveri del difensore

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.11.Dovere di difesa

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

* I. - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

* II. - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività'.

la giurisprudenza |green

art. 49 - Doveri del difensore

Documenti collegati:

[espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21](#)

Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21 E' facoltà e dovere dell'avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di

[Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246](#)

Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246 Deve escludersi la responsabilità disciplinare del professionista che, costituitosi in un giudizio d'appello, mantenga nel corso del procedimento

[Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79](#)

Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Dovere di difesa – Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79 Non commette alcun

fine

art. 49 - Doveri del difensore